



***Linee guida
per la Tutela dei Minori
e delle Persone Vulnerabili
dell'Ispettorica Salesiana Italia Nordest***

Mestre-VE, 18 ottobre 2021

Con senso di umile gratitudine crediamo che la Società di san Francesco di Sales è nata non da solo progetto umano, ma per iniziativa di Dio. Per contribuire alla salvezza della gioventù, “questa porzione la più delicata e la più preziosa dell’umana società”, lo Spirito Santo suscitò, con l’intervento materno di Maria, san Giovanni Bosco. [...] (C 1)

La nostra vocazione è segnata da uno speciale dono di Dio, la predilezione per i giovani: “Basta che siate giovani, perché io vi ami assai”. Questo amore, espressione della carità pastorale, dà significato a tutta la nostra vita.

Per il loro bene offriamo generosamente tempo, doti e salute: “Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita”. (C 14)

(dalle Costituzioni della Società di SFdS)

PREMESSA

Il bene del minore e quello della persona vulnerabile sono valori supremi da custodire e tutelare.

Nelle Costituzioni della Società di san Francesco di Sales – più comunemente conosciute come la normativa che disciplina la missione e l’operato dei salesiani – si apprende che detta Congregazione religiosa è stata fondata primariamente *“per contribuire alla salvezza della gioventù, questa porzione la più delicata e la più preziosa dell’umana società”* (C 1) e che i *“salesiani di Don Bosco (SDB), formano una comunità di battezzati che, docili alla voce dello Spirito, intendono realizzare in una specifica forma di vita religiosa il progetto apostolico del Fondatore: essere nella Chiesa segni e portatori dell’amore di Dio ai giovani, specialmente ai più poveri”* (C 2). La *“predilezione per i giovani”* è ribadita a C 14: *“per il loro bene offriamo generosamente tempo, doti e salute: ‘Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita’”*. Ancora: *“realizziamo la nostra missione principalmente attraverso attività e opere in cui ci è possibile promuovere l’educazione umana e cristiana dei giovani, come l’oratorio e il centro giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per giovani in difficoltà”* (C 42).

In applicazione dei predetti principi, l’Ispettorica Salesiana Italia Nordest (di seguito, per brevità anche solo “Ispettorica INE”) annovera tra i propri obiettivi la tutela e la protezione del minore e della persona vulnerabile e, pertanto, intende contribuire concretamente ed efficacemente nella difesa dell’integrità psicofisica e della libertà sessuale di queste categorie di soggetti deboli, primariamente offrendo loro ascolto, accoglienza, sostegno morale e conforto, in special modo in caso di difficoltà.

Poiché i minori e le persone vulnerabili, a cagione della loro immaturità fisica e intellettuale e peculiare fragilità, necessitano di una particolare protezione, l'Ispettorica INE intende *prendersi cura* dei più piccoli e dei più indifesi, nell'accezione più alta del termine.

I. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA ISPETTORICA INE

Cari fratelli e sorelle

(...)

Il nostro lavoro ci ha portato a riconoscere, una volta in più, che la gravità della piaga degli abusi sessuali su minori è un fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società. Essa è diventata, solo in tempi relativamente recenti, oggetto di studi sistematici, grazie al cambiamento della sensibilità dell'opinione pubblica su un problema in passato considerato tabù, vale a dire che tutti sapevano della sua presenza ma nessuno ne parlava.

(...)

Davanti a tanta crudeltà (...) non sono sufficienti le sole spiegazioni empiriche; queste non sono capaci di far capire l'ampiezza e la profondità di tale dramma. Ancora una volta l'ermeneutica positivista dimostra il proprio limite. Ci dà una vera spiegazione che ci aiuterà a prendere le misure necessarie, ma non è capace di darci una significazione. E noi oggi abbiamo bisogno di spiegazioni e di significazioni. Le spiegazioni ci aiuteranno molto nell'ambito operativo, ma ci lasceranno a metà strada.

Quale sarebbe dunque la "significazione" esistenziale di questo fenomeno criminale? Tenendo conto della sua ampiezza e profondità umana, oggi non è altro che la manifestazione attuale dello spirito del male. Senza tenere presente questa dimensione rimarremo lontani dalla verità e senza vere soluzioni.

Fratelli e sorelle, oggi siamo davanti a una manifestazione del male, sfacciata, aggressiva e distruttiva. Dietro e dentro questo c'è lo spirito del male il quale nel suo orgoglio e nella sua superbia si sente padrone del mondo e pensa di aver vinto. E questo vorrei dirvelo con l'autorità di fratello

e di padre, certo piccolo e peccatore, ma che è il pastore della chiesa che presiede nella carità: in questi casi dolorosi vedo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei piccoli. E ciò mi porta a pensare all'esempio di Erode che, spinto dalla paura di perdere il suo potere, ordinò di massacrare tutti i bambini di Betlemme. Dietro a questo c'è satana.

E così dobbiamo prendere tutte le misure pratiche che il buon senso, le scienze e la società ci offrono, così come non dobbiamo perdere di vista questa realtà e prendere le misure spirituali che lo stesso Signore ci insegna: umiliazione, accusa di noi stessi, preghiera, penitenza. È l'unico modo di vincere lo spirito del male. Così lo ha vinto Gesù.

(Francesco, a conclusione incontro “La Protezione dei Minori nella Chiesa”,
24.02.2019)

“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme” (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.

(Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio,
20.08.2018)

1. Gli abusi, violenze o comportamenti sessuali irrispettosi nei confronti dei minori e delle persone vulnerabili, oltre ad essere sanzionati dal

diritto canonico e dal diritto statuale, sono un peccato gravissimo, ancor più se il colpevole è colui al quale erano stati affidati questi soggetti deboli nell'ambito ecclesiale, alla luce della fiducia che la collettività generalmente ripone in coloro che, per dichiarata vocazione, si sono presentati al servizio dei più indifesi all'interno della Chiesa.

2. Tali condotte sono contrarie al Vangelo ed ai valori della vita consacrata. Qualora poste in essere da un religioso, infatti, compromettono il significato di una scelta di fede fondata su valori fondamentali – quali il rispetto della vita, della dignità della persona, della libertà, della giustizia e della carità – il cui ruolo, nella Chiesa e nella società, è di rilevante importanza per l'educazione e l'orientamento delle coscienze.
3. Questi atti, specialmente se maturati in ambito ecclesiale, oltre a ledere primariamente la libertà morale e l'integrità psicofisica della vittima, ledono anche l'intera comunità, minando il rapporto di fiducia dei fedeli nei confronti della Chiesa.
4. Tali comportamenti violano anche il diritto di ciascun fedele di partecipare serenamente alle attività promosse dall'Ispettorica INE, dedita per spirito vocazionale proprio alla cura dei minorenni e dei soggetti più vulnerabili.
5. Per l'Ispettorica INE il bene del minore e della persona vulnerabile sono valori supremi da custodire e tutelare. Dinanzi alla segnalazione non manifestamente infondata di una condotta offensiva di questi preziosi beni, per l'Ispettorica INE vi è una sola strada da percorrere per fare verità: quella della giustizia. A tal fine, l'Ispettorica INE si prodiga in prima persona affinché la giustizia canonica, se lesa, sia debitamente riparata; affinché anche la giustizia civile, se lesa, sia altrettanto debitamente riparata, l'Ispettorica INE intende fornire collaborazione

all'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento di fatti e responsabilità.

6. L'Ispettorica INE rigetta e contrasta ogni forma di violenza, abuso o comportamento sessuale inappropriato nei confronti di minori e persone vulnerabili, e si impegna attivamente a prendersi cura di questi soggetti deboli, nella consapevolezza che ogni qualvolta uno di loro viene ferito, tutta la comunità è ferita.
7. L'Ispettorica INE rigetta e contrasta qualsivoglia comportamento accondiscendente nei confronti di questi gravi delitti; oltretutto ogni comportamento teso ad aiutare l'accusato a eludere le investigazioni dell'autorità, a sottrarsi alle ricerche da essa effettuate, ovvero ogni omertoso silenzio serbato da coloro che sono formalmente chiamati a rendere la loro testimonianza.
8. L'Ispettorica INE riconosce ogni vittima come persona ferita e, pertanto, nel pieno rispetto della dignità e della volontà di quest'ultima e dei suoi familiari (se minorenne), le assicura ascolto, accoglienza e accompagnamento.
9. Per contrastare questi comportamenti, la prevenzione è la principale ed essenziale risposta, anche per difendere il valore della testimonianza cristiana e dell'azione educativo-pastorale della vita consacrata. Per tale motivo l'Ispettorica INE si impegna a favorire nei propri ambienti un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra i fedeli, in specie quelli più indifesi, e di serena partecipazione alle attività proposte, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione di ogni forma di violenza, abuso o condotta sessuale irrispettosa. A tal fine l'Ispettorica INE monitora accuratamente, per quanto nelle proprie possibilità, l'idoneità dei propri membri.
10. Nel caso di pendenza o conclusione di un procedimento, nel rispetto del carattere di segretezza tipico di alcune fasi dello stesso,

dell'obbligo di tutelare la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, nonché della volontà della parte lesa, l'Ispettorica INE renderà un'informazione corretta e chiara purché ciò non pregiudichi le indagini in corso e/o non implichi violazione di norme (canoniche o civili-statuali) che richiedano il rispetto del segreto istruttorio e/o d'ufficio.

11. L'Ispettorica INE richiama e condivide le *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori (24.06.2019) e si ispira a esse nella formulazione del presente documento.
12. L'Ispettorica INE richiama altresì il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* (ver. 1.0.) redatto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (16.07.2020), che costituisce parte integrante del presente documento.

II. OPERATIVITÀ DELLE LINEE GUIDA

13. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno degli abusi ai danni dei più deboli, l'obiettivo di queste *Linee guida* è offrire raccomandazioni di comportamento a tutti coloro che nelle comunità dell'Ispettorica INE si trovano a intrattenere contatti, a qualsiasi titolo, con minori e persone vulnerabili. In particolare, le presenti *Linee guida* si propongono di orientare la persona nella delicata fase di trattazione di eventuali segnalazioni di condotte illecite ai danni di minori e persone vulnerabili, nonché di promuovere e diffondere una cultura della prevenzione nell'Ispettorica INE.
14. Le presenti *Linee guida* si propongono come uno strumento di tutela ulteriore rispetto alla normativa canonica e civile, fermi restando gli obblighi di legge che incombono su chi sia tenuto ad informare le

Autorità inquirenti di eventuali notizie di reato. Tali Linee si prefiggono l'obiettivo di individuare le buone prassi da seguire qualora taluno abbia fondato motivo di ritenere che, nell'ambito dell'Ispettorica INE, sia stata commesso un abuso sessuale ai danni di minori e/o persone vulnerabili; in tale ottica le Linee Guida suggeriscono anche le buone prassi che INE adotta quale Congregazione Religiosa nel rispetto della normativa canonica, ferma restando ogni prerogativa dell'autonoma giurisdizione statuale.

15. Le presenti disposizioni si integrano con il Codice Etico adottato dalla Conferenza Ispettori Salesiani d'Italia, nonché con il modello organizzativo eventualmente adottato dagli enti salesiani operanti nell'Ispettorica INE.
16. Le presenti *Linee guida* saranno operative il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito dell'Ispettorica INE.

III. LA GRAVITÀ DELL'ABUSO SESSUALE SU MINORI E PERSONE VULNERABILI

17. Al presente non esiste una definizione condivisa universalmente del concetto di "abuso sessuale", a motivo delle differenze culturali dei vari Paesi nel mondo e, conseguentemente, della normativa di ciascuno Stato in materia di delitti sessuali. Anche la normativa canonica ha specifiche disposizioni in materia, che non coincidono con quelle dei diversi ordinamenti statuali.
18. Come si legge nel richiamato *Vademecum*, la tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatti fisici a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione (cf. I - 2).

19. A seguito dell'entrata in vigore (8 dicembre 2021) del nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico, sono previste a tutela dei minori tre fattispecie delittuose consistenti in:
- 1° atti sessuali compiuti con un minore degli anni 18 o con una persona alla quale il diritto riconosce pari tutela (quale è chi abitualmente ha un uso imperfetto della ragione);
 - 2° reclutamento o induzione di un minore o di una persona alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;
 - 3° acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.
20. Oltre che peccati contro il sesto comandamento del Decalogo, queste azioni costituiscono sempre un delitto (a prescindere dal fatto che il minore sia stato o meno consenziente) un delitto previsto e punito dal can. 1398, §§1-2, se sono commessi
- da chierici (coloro che tra i fedeli sono chiamati al sacro ministero e mediante il sacramento dell'ordine consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio: diaconi, presbiteri, vescovi);
 - da membri non chierici di istituti religiosi, di istituti secolari e di società di vita apostolica;
 - da fedeli laici che svolgano un ufficio o una funzione nella Chiesa.
21. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell'art. 52 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, giudica i delitti più gravi commessi contro i costumi, tra i quali gli abusi sessuali commessi da chierici nei confronti di minori o coloro che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione (art. 1, § 1 *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* - 21.05.2010; di qui in poi, anche "*Normae de delictis reservatis*").

22. Ai sensi del § 1 dell'art. 6 delle *Normae de delictis reservatis*, “i delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono: 1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento”.
23. La Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco *Vos estis lux mundi* (07.05.2019) precisa che i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo, oggetto di denuncia obbligatoria in sede canonica compiuti da chierici e religiosi, consistono: “i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche” (art. 1, § 1, lett. a).
24. Il “minore” è la persona di età inferiore a diciotto anni. Al minore la normativa canonica equipara la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (cf. *Normae de delictis reservatis*, art. 6 § 1, 1°). La “persona vulnerabile” è la persona che si trova in uno stato di infermità, di deficienza fisica o psichica o di privazione della libertà personale tale da cagionare, anche solo occasionalmente, una limitazione della capacità di intendere o di volere o, comunque, di resistere all'offesa (cf. *Vos estis lux mundi*, art. 1, § 2, b).
25. Ai sensi del § 2 dell'art. 6 delle *Normae de delictis reservatis*, “il chierico che compie i delitti di cui al § 1 [indicati al precedente punto n. 22] sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione

o la deposizione”. L’ordinamento canonico prevede che possano essere applicate nei confronti del chierico giudicato definitivamente colpevole dei richiamati delitti con minore due tipologie di pene: provvedimenti che possono essere accompagnati da un precetto penale, finalizzati a limitare parzialmente o totalmente l’esercizio del ministero pubblico o l’attività pastorale, quantomeno escludendo la possibilità di intrattenere contatti con minori o persone vulnerabili; pene ecclesiastiche previste dal can. 1394, § 1 CIC (graduale punizione con privazioni, fino alla dimissione dall’Istituto e dallo stato clericale). Ai membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica ed ai laici che si rendano responsabili dei delitti indicati al precedente n. 19 sono applicate le pene previste dal can. 1336, §§2-4 CIC.

26. Per decreto extragiudiziale non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede, ai sensi dell’art. 21, § 2, 1° delle *Normae de delictis reservatis*, abbia previamente autorizzato in tal senso l’autorità ecclesiastica delegata tramite mandato. In carenza del suddetto mandato, a tal fine il Superiore dovrà rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, ai sensi dell’art. 21, § 2, 2°, ha il potere di deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi. In ogni momento l’accusato può presentare al Santo Padre la domanda per la dispensa dagli obblighi sacerdotali o religiosi.

IV. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COMMISSIONE TUTELA MINORI E PERSONE VULNERABILI

27. È costituita, con proprio regolamento, la Commissione Tutela Minori e Persone Vulnerabili, avente quale principale obiettivo la prevenzione e il contrasto dei delitti sessuali nei confronti di minori o coloro che sono a essi equiparati – oltre che, più in generale, di qualsivoglia violenza, abuso e comportamento sessualmente inappropriato ai danni di minori e persone vulnerabili.
28. Sono membri della Commissione religiosi salesiani e professionisti, anche laici, qualificati in ambito psicoterapeutico medico-psichiatrico, pedagogico, giuridico e teologico pastorale.
29. In particolare, la suddetta Commissione ha il compito di:
 - proporre alle autorità dell'Ispettorica INE criteri di orientamento e di azione nella tutela dei minori e delle persone vulnerabili, anche attraverso la promozione di attività preventive di formazione e informazione, l'adozione di procedure e strumenti operativi;
 - promuovere in tutti gli ambienti dell'Ispettorica INE la diffusione della cultura della tutela dei minori e delle persone vulnerabili;
 - promuovere la sicurezza dei luoghi dell'Ispettorica INE frequentati da minori o persone vulnerabili;
 - laddove richiesta dalle autorità dell'Ispettorica INE, esaminare le segnalazioni pervenute a quest'ultima allo scopo di fornire un parere qualificato in merito e suggerimenti in ordine al modo di procedere, in conformità alle leggi dello Stato;
 - laddove richiesta dalle autorità dell'Ispettorica INE, offrire un parere circa l'idoneità alla vita religiosa e al ministero presbiterale in casi particolari;
 - laddove richiesta dai membri e dai collaboratori dell'Ispettorica INE, fornire pareri su come comportarsi dinanzi a casi concreti;

- monitorare l'idoneità delle presenti *Linee guida* proponendo, se del caso, modifiche o integrazioni dinanzi all'evoluzione normativa e giurisprudenziale dello Stato e alle eventuali nuove esigenze che dovessero prospettarsi in futuro;
- assicurare l'osservanza delle presenti *Linee guida*, delle relative procedure e di ogni strumento operativo di tutela di minori e persone vulnerabili.

V. TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

30. Tutti coloro che operano nell'Ispettorica INE, a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo morale di segnalare all'Ispettore dell'Ispettorica INE direttamente o tramite il Servizio Tutela, i casi di violenza, abuso o di comportamento sessuale irrispettoso nei confronti di minori o persone vulnerabili di cui vengono, in qualunque modo, a conoscenza.
31. In consonanza con i principi e le disposizioni di questo documento, chiunque abbia notizia della verosimile realizzazione nell'ambito dell'Ispettorica INE di comportamenti sessuali inappropriati nei confronti di minori o persone vulnerabili, è tenuto a segnalarlo prontamente (in forma scritta, non anonima, illustrando ogni circostanza a fondamento della notizia) all'Ispettore di INE, affinché questi possa adottare ogni iniziativa anche a norma del Codice di Diritto Canonico a tutela dei predetti soggetti, per ricercare la verità e promuovere la riparazione della giustizia ad opera del reo.
32. Conformemente a quanto disposto con la Lettera Apostolica *Vos estis lux mundi* agli artt. 3 § 1 e 4, § 1, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia compiuto atti sessuali con minore degli anni 18 o con persona a questo equiparata (anche se consenzienti), ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove

sarebbero accaduti i fatti o al proprio Ordinario. Tale obbligo non riguarda fatti di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del sacro ministero (cfr. cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO). Questa segnalazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio, né potrà mai dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni.

33. Le segnalazioni possono essere fatte direttamente all'Ispettore o ad un suo delegato, oppure presentate mediante l'apposito indirizzo di posta elettronica segnalazione@salesianinordest.it.
34. Per quanto possibile, la segnalazione deve contenere elementi precisi riguardo al nome dell'accusato, della presunta vittima, delle persone informate; al tempo, al luogo e alla eventuale frequenza della condotta asseritamente illecita; alla supposta dinamica dei fatti; nonché ogni altra circostanza che possa essere utile per assicurare un'accurata valutazione (cf. *Vos estis lux mundi*, art. 3, § 4).
35. L'Ispettorica INE assicura che le segnalazioni saranno tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei cann. 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO (cf. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 2).
36. Le segnalazioni presentate all'Ispettorica INE in buona fede non potranno mai essere causa di ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche qualora al termine del procedimento le stesse dovessero risultare infondate. L'Ispettorica INE assicura ascolto, accoglienza e, se del caso, accompagnamento, agli autori delle segnalazioni di cui sopra, ancorché diversi dalle persone indicate come vittime.
37. Le false accuse, specialmente quelle avanzate al mero scopo di denigrare l'accusato, sono gravemente lesive della dignità e della buona fama della persona accusata e dell'intera comunità ecclesiale; esse integrano un illecito e, in quanto tale, oltre alle azioni esperibili

avanti all'autorità giudiziaria dello Stato, devono essere canonicamente sanzionate con una congrua pena, non esclusa la censura (cf. cann. 1390 § 2 e 1452 CCEO). Colui che è stato falsamente accusato ha il diritto di ottenere tutela e immediato ripristino della propria dignità.

38. Qualora l'accusato sia un laico che operi, a qualsiasi titolo, in nome e per conto dell'Ispettorica INE, sentita la Commissione Tutela Minori e Persone Vulnerabili, le autorità dell'Ispettorica INE si atterranno alle norme civili e canoniche in materia, riservandosi di applicare ogni provvedimento cautelare in loro potere per assicurare tutela ai più indifesi (*in primis*, qualora ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto, la sospensione da ogni ruolo educativo e l'allontanamento dai luoghi frequentati da minori e persone vulnerabili); in particolare, qualora l'accusato sia un dipendente, sarà attivata la procedura disciplinare ai sensi della legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Qualora l'accusato sia un aspirante alla vita consacrata (ed eventualmente sacerdotale), fermo restando quanto sopra, l'Ispettorica INE effettuerà ogni accertamento in merito al fine di verificare la persistenza dei requisiti vocazionali del predetto. Qualora, invece, l'accusato sia un religioso o un chierico, si applicheranno le disposizioni che seguono.
39. L'Ispettore dell'Ispettorica INE è competente in ordine ai delitti sessuali presuntivamente commessi ai danni di minori e persone vulnerabili da un chierico incardinato nell'Ispettorica INE o da un religioso appartenente a all'Ispettorica INE. Qualora l'Ispettore dell'Ispettorica INE apprenda notizie di delitti presuntivamente commessi da religiosi o chierici non appartenenti o incardinati nell'Ispettorica INE oppure da laici con incarichi ecclesiali, le trasmetta tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario o al Superiore proprio della persona segnalata, i quali procederanno a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico (cf. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 3).

40. I Superiori maggiori, che sono equiparati ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare (Lettera Apostolica art. 1 par.4), devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate (cf. la Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco, *Come una madre amorevole* - 04.06.2016). Le segnalazioni a carico dei Superiori Maggiori (Ispettore) aventi a oggetto presunti abusi sessuali commessi su minori o persone vulnerabili ovvero condotte asseritamente tenute dai medesimi non conformi alla normativa vigente riguardo a indagini in materia andranno trattate secondo le disposizioni della Lettera Apostolica *Vos estis lux mundi*.
41. Per garantire la più ampia trasparenza dell'attività espletata, l'Ispettorica INE documenterà ogni colloquio mediante un testo sottoscritto congiuntamente dagli intervenuti o altra modalità convenuta tra i presenti.
42. L'autore della segnalazione, chi dichiara di essere vittima, i genitori o i tutori di quest'ultimo saranno ascoltati e accolti in ambienti accessibili, protetti e riservati.
43. All'autore della segnalazione, a coloro che si dichiarano vittime, ai loro genitori o tutori e a tutti i testimoni non potrà mai essere imposto dall'Ispettorica INE alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto delle informazioni da essi rese all'autorità ecclesiastica (cf. *Vos estis lux mundi*, art. 4, § 3).
44. Qualora l'autore della segnalazione richieda che la sua identità non venga resa nota all'accusato, tale richiesta sarà accolta se, nel caso concreto, sia consentita dalla normativa canonica e se la testimonianza del predetto non risulterà determinante nell'accertamento del fatto segnalato. L'accoglimento della richiesta non potrà essere garantito qualora del fatto si debba informare l'autorità statuale.

45. L'accusato è ritenuto innocente sino a prova contraria (can. 1321, §1 CIC).
46. L'Ispettore dell'Ispettorica INE, quando abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori o di coloro a essi equiparati ad opera di un religioso sottoposto alla sua giurisdizione, deve procedere immediatamente a espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui ai cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO (cf. anche *Normae de delictis reservatis*, art. 17), relativi alla verifica della verosimiglianza della *notitia criminis*; se reputato dallo stesso giusto e opportuno, potrà affidare il relativo incarico a persona idonea di provata prudenza ed esperienza; avrà cura che la riservatezza e la buona fama di tutte le persone coinvolte siano tutelate. Si applicano altresì le norme relative alla dimissione dei religiosi di cui al can. 695 CIC e seguenti. L'indagine previa ha natura amministrativa ed è diretta a verificare la veridicità del *fumus delicti*.
47. Qualora la segnalazione sia indirizzata direttamente alla Commissione Tutela Minori e Persone Vulnerabili, quest'ultima deve tempestivamente informare l'Ispettore affinché proceda ai sensi del precedente punto.
48. In ogni caso restano fermi i vincoli posti a tutela dell'assoluta inviolabilità del sigillo sacramentale.
49. È decisione discrezionale dell'Ispettore, debitamente considerato il singolo caso in esame, decidere se informare o meno l'accusato degli addebiti rivoltigli e applicare nei confronti di quest'ultimo tutti i provvedimenti cautelari necessari per evitare il rischio della reiterazione dei fatti delittuosi ipotizzati a suo carico. Sono tuttavia sempre prioritari la sicurezza, la riservatezza e la tutela del minore. A tal fine, ferma la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva, per evitare il rischio della reiterazione dei delitti, prevenire il sorgere di scandali, tutelare la libertà dei testimoni e,

pertanto, assicurare che la giustizia compia il suo corso in modo trasparente e al riparo da pressioni, l'Ispettore può limitare all'accusato l'esercizio del ministero e di ogni attività pastorale, sospenderlo da un ufficio o da un compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo (cf. cann. 1722 CIC e 1473 CCEO e art. 19 *Normae de delictis reservatis*).

50. I provvedimenti di cui sopra hanno natura cautelare, pertanto, venuta meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano *ipso iure* al termine del processo penale canonico.
51. Dinanzi al concreto e attuale pericolo di reiterazione dei delitti contestati, i provvedimenti canonici assunti potranno essere resi pubblici, fatte salve le procedure canoniche previste, soppesando il suddetto pericolo all'esigenza di tutelare la buona fama e la riservatezza dei soggetti coinvolti e all'esigenza di segretezza per un più efficace svolgimento delle indagini. In ogni caso, prevale la tutela della sicurezza e della riservatezza dei minori e delle persone vulnerabili.
52. Stimata positivamente la verosimiglianza della notizia di delitto e reputato assolutamente superfluo lo svolgimento dell'indagine previa, se si tratta di chierici l'Ispettore potrà richiedere al Rettor Maggiore (Superiore Generale della Società di san Francesco di Sales) di deferire il caso direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cf. cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art. 17).
53. Nel caso di manifesta e comprovata infondatezza della accusa, l'Ispettore escluderà motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto ed emetterà un decreto di archiviazione, conservando tutti gli atti e gli elementi acquisiti al fine di poter attestare, qualora necessario, quanto svolto e i motivi della decisione.

54. Nell'ipotesi in cui, constatata la verosimiglianza della *notitia criminis*, l'Ispettore non reputi assolutamente superflua l'indagine previa, dovrà indagare con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità. In particolare, dovranno essere indagate le modalità di esecuzione, il numero, la frequenza, il tempo e il luogo dei presunti fatti; le generalità e l'età della vittima; il danno asseritamente arrecato; il rapporto sussistente tra l'indagato e la parte lesa; l'eventuale commistione con il foro sacramentale; gli eventuali altri illeciti connessi, quand'anche non annoverabili tra i *delicta graviora*. Durante l'indagine potranno essere acquisiti documenti, informazioni, testimonianze e ogni altro elemento probatorio pertinente e rilevante, anche rogando il Superiore o il Vescovo di altre comunità o diocesi ove l'indagato abbia dimorato o esercitato il ministero o l'attività pastorale, anche solo occasionalmente; nel caso in cui sia (o sia stato) pendente un procedimento avanti all'autorità giudiziaria dello Stato in relazione ai medesimi fatti ovvero a fatti della stessa specie, previa autorizzazione di quest'ultima autorità, si procederà alla acquisizione di tutti gli atti acquisiti e formati in sede civile.
55. L'assunzione della testimonianza del minore presuntivamente leso deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali, osservando le leggi dello Stato circa l'audizione di minori. Nel caso, si proceda in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche, relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore può sempre farsi assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia indicato da lui stesso o dai suoi rappresentanti legali. Anche e soprattutto in tale fase è prioritario il benessere del minore.

56. Ogni attività espletata deve essere puntualmente e integralmente documentata. In particolare, la testimonianza di tutte le persone informate sui fatti e l'interrogatorio dell'indagato sono documentati in verbali riassuntivi sottoscritti dagli intervenuti; potrà altresì essere disposta la fonoregistrazione dell'intera audizione, qualora peculiari esigenze di trasparenza e completezza lo richiedano. Tutti gli atti e gli elementi probatori acquisiti sono riservatamente conservati nell'archivio segreto dell'Ispettorica INE, ai sensi dei cann. 1719 CIC e 1470 CCEO.
57. Terminata l'indagine, il Delegato all'indagine previa espone al Consiglio Ispettorale le conclusioni alle quali è giunto, esponendo le motivazioni a fondamento del proprio convincimento; l'Ispettore sottopone al voto, distinto e per scrutinio segreto, la propria posizione come esposta nella relazione *De rei Veritate*. Le riflessioni e le decisioni del Consiglio Ispettorale sono verbalizzate a cura del Segretario Ispettorale.
58. In esito alla fase di spettanza dell'Ispettorica INE, quest'ultima trasmette l'integrale fascicolo al Superiore Maggiore della Società di san Francesco di Sales, denominato Rettor Maggiore, per le valutazioni di competenza di quest'ultimo e del Consiglio Generale; il Rettor Maggiore, esaurita la fase di spettanza della Società di San Francesco di Sales, se si tratta di chierici rende nota l'indagine previa espletata alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in base al disposto dell'art. 16 delle *Normae de delictis reservatis*, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.
59. Qualora l'azione penale sia evidentemente prescritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 *Normae de delictis reservatis*, l'Ispettore può sempre applicare provvedimenti a tutela dei più deboli, sentita la Congregazione per la Dottrina della Fede.

VI. LA CURA DELLA VITTIMA

60. L'Ispettorica INE riconosce la vittima come persona gravemente ferita nel fisico, nella psiche e nell'anima. Soprattutto quando commesso in ambito ecclesiale, la violenza e/o l'abuso rischiano di ledere permanentemente l'affidamento nella Chiesa e la fede in Dio.
61. L'Ispettorica INE intende prendersi cura delle vittime di violenze, abusi e comportamenti sessuali irrispettosi commessi in ambito ecclesiale e, pertanto, garantire loro ascolto, accoglienza e accompagnamento, nonché – nel rispetto della loro volontà, di quella dei loro familiari ed eventuali tutori – la promozione, ove possibile, di percorsi di riconciliazione con il reo. In particolare, l'Ispettorica INE intende offrire alle vittime e ai loro familiari sostegno psicologico e spirituale.
62. Ogni forma di sostegno alle vittime da parte dell'Ispettorica INE sarà precisamente documentata, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, e in modo che essa non possa mai essere interpretata quale mezzo per tacitare le stesse vittime; il sostegno offerto alle vittime rappresenta, infatti, uno strumento finalizzato unicamente alla attenuazione delle ferite loro inferte e concretamente fornito solo se da esse liberamente accettato e reputato idoneo per la loro salute.
63. L'Ispettorica INE assicura altresì ascolto, accompagnamento e vicinanza alle comunità a qualsiasi titolo coinvolte nel triste fenomeno delle offese ai più deboli.

VII. L'ACCOMPAGNAMENTO DEI COLPEVOLI

64. La responsabilità penale è personale. La condanna definitiva impone al colpevole una giusta pena e la riparazione integrale del danno cagionato.

65. Al reo di condotte abusive o, comunque, sessualmente irrispettose del minore e della persona vulnerabile – anche se dimesso dallo stato clericale e/o dalla Società di san Francesco di Sales – è offerta la possibilità di intraprendere un percorso individualizzato di rieducazione, anche sotto il profilo psicologico e spirituale, affinché egli possa comprendere la gravità del male inferto, le cause all’origine della propria condotta deviante e, conseguentemente, emendarsi. In questa prospettiva riparatoria, l’Ispettorica INE promuove la richiesta di perdono da parte del reo e la riconciliazione con la vittima, debitamente considerata la volontà in tal senso di quest’ultima e, in ogni caso, sempre alla luce del prevalente interesse della personalità del minore e della persona vulnerabile.

VIII. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI

66. L’abuso sessuale, oltre a essere un delitto canonico e un gravissimo peccato, integra un delitto previsto e punito dalle leggi civili, dell’Italia, Romania e Moldavia, Stati nei quali l’Ispettorica INE opera.
67. La giustizia civile e quella canonica sono animate dalla medesima volontà di ricercare la verità e promuovere la riparazione della giustizia, se lesa. Per questo motivo, nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile, nonché della normativa canonica, civile e concordataria, l’Ispettorica INE intende fornire una significativa collaborazione con l’autorità giudiziaria dello Stato nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità.
68. Come prescritto nella Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte dei chierici (03.05.2011) in materia di cooperazione con le autorità civili, “l’abuso sessuale di minori non è solo un delitto

canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche”.

69. La denuncia all'autorità giudiziaria dello Stato è l'atto mediante il quale viene comunicata la notizia di un reato al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
70. Secondo l'ordinamento dello Stato italiano, l'autorità ecclesiastica (in quanto tale) non ha alcun obbligo giuridico di denunciare reati di cui venga in qualsiasi modo a conoscenza. La segnalazione di possibili reati presentata all'Ispettorica INE non sostituisce pertanto in alcun modo la presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria dello Stato, che è obbligatoria per coloro che, in ragione delle mansioni svolte nell'Ispettorica INE, rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, e vengano a conoscenza, nell'esercizio delle loro funzioni, di un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio. L'obbligo di denuncia può tuttavia ritenersi assolto mediante la segnalazione del fatto all'Ispettore dell'Ispettorica INE, qualora questi a propria volta rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
71. Qualora l'accusato di un delitto sessuale ai danni di minori o coloro che sono a essi equiparati sia un religioso o un chierico, l'autorità ecclesiastica e quella giudiziaria dello Stato – pur animate dal medesimo obiettivo di accertare fatti e responsabilità affinché la giustizia, se lesa, sia riparata – sono ciascuna indipendente e autonoma

nella propria sfera di competenza e secondo le rispettive leggi. Per questo motivo, essendo il procedimento canonico indipendente e autonomo rispetto a quello dello Stato, l'Ispettorica INE informerà della facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria dello Stato, la persona che risulti essere la presunta parte offesa (ella direttamente, se maggiorenne e se capace di intendere e di volere, ovvero i genitori od il tutore del minore o della persona vulnerabile ovvero l'amministratore di sostegno di quest'ultima).

72. L'Ispettore dell'Ispettorica INE, oltre ai casi nei quali ricorre l'obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio, procederà ad informare l'autorità civile qualora ciò risulti necessario a tutela della presunta vittima. Per converso, l'Ispettorica INE non procederà alla presentazione di un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato nel caso in cui si abbia documentata notizia che, per i medesimi fatti, sia già stata presentata, come pure nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (solo se nel frattempo divenuta maggiorenne e, comunque, capace di autodeterminarsi) ovvero dei suoi genitori o tutori legali. È in ogni caso sempre fatto salvo il preminente interesse del minore o del soggetto vulnerabile.
73. Allorquando l'Ispettore abbia notizia verosimile di un delitto sessuale presuntivamente commesso da un religioso appartenente all'Ispettorica INE o da un chierico incardinato nell'Ispettorica INE ai danni di un minore o di soggetto a costui equiparato, in relazione al quale sia già pendente un procedimento avanti all'ordinamento dello Stato, sarà significativa la cooperazione dell'Ispettore o di altra autorità dell'Ispettorica INE con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa canonica, concordataria e civile. Applicate le misure cautelari canoniche ritenute eventualmente necessarie e indifferibili per la tutela dei soggetti deboli, per evitare il rischio di inutili sovrapposizioni di attività investigative in ordine ai

medesimi fatti, l'Ispettore o altra competente autorità dell'Ispettorìa INE potrà ordinare la temporanea sospensione dell'indagine previa.

74. In caso di pendenza di un procedimento avanti allo Stato, al termine delle indagini preliminari da parte dell'organo inquirente, l'Ispettorìa INE potrà richiedere alla procedente autorità dello Stato di essere formalmente autorizzata a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti di indagine. Qualora tale autorizzazione sia concessa a fronte del legittimo interesse dell'Ispettorìa INE di espletare la procedura di propria spettanza in relazione ai medesimi fatti, l'Ispettore o altra competente autorità dell'Ispettorìa INE potrà utilizzare detti atti nel discernimento della delicata causa, senza che tale circostanza gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica.
75. L'attività di indagine deve essere svolta nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato.

IX. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

76. La comunità di credenti ha diritto a essere correttamente informata riguardo alle attività dell'Ispettorìa INE a tutela dei minori e delle persone vulnerabili. A tal fine, l'Ispettorìa INE provvede attraverso il proprio sito, nella sezione dedicata alla materia, facilmente identificabile e raggiungibile.
77. Nel caso di pendenza o conclusione di un procedimento – prudentemente ponderate le eventuali esigenze informative della comunità ecclesiale, a fronte del carattere di segretezza tipico di alcune fasi procedurali, dell'obbligo di tutelare la buona fama e della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, nonché tenendo conto della volontà della parte lesa – l'Ispettorìa INE offrirà una informazione corrispondente alla realtà dei fatti o a eventuali responsabilità, purché

ciò non pregiudichi le indagini in corso e/o non implichi violazione di norme (canoniche o civili-statuali) che richiedano il rispetto del segreto istruttorio e/o d'ufficio.

X. ATTIVITÀ PREVENTIVA

78. L'Ispettorica INE è consapevole che per contrastare efficacemente il fenomeno degli abusi sui più indifesi, non è sufficiente trattare con determinazione ciascuna segnalazione, assicurando che la giustizia, se lesa, sia debitamente riparata, ma occorre altresì promuovere un orientamento culturale che ponga al centro della comunità il bene del minore e della persona vulnerabile.
79. A tal fine l'Ispettorica INE responsabilizza le proprie comunità attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela e protezione dei minori e delle persone vulnerabili.
80. Per rendere più sicuri gli ambienti frequentati dai soggetti deboli, l'Ispettorica INE effettua un prudente discernimento ed una adeguata formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata, degli operatori pastorali e di tutti coloro (docenti, educatori, catechisti, ecc.) che nei propri ambienti, a qualsiasi titolo, si propongono di intrattenere contatti con minori e persone vulnerabili.
81. In particolare, nella selezione dei candidati alla vita consacrata, l'Ispettorica INE osserva la normativa in materia affinché siano ammessi solo coloro che presentano un'autentica vocazione, equilibrio personale e spirituale. L'iter di ammissione prevede per ciascun candidato una valutazione specialistica della personalità effettuata da un esperto. A ciascun candidato è richiesto di presentare attestazioni dell'autorità giudiziaria dello Stato che escludano qualsiasi precedente o pendenza in materia di abusi sessuali su minori.
82. Tutti coloro che negli ambienti dell'Ispettorica INE intrattengono, a qualsiasi titolo, contatti con minori o persone vulnerabili, sono tenuti a

rispettare le presenti *Linee guida*, circa le quali hanno ricevuto una adeguata formazione in merito. L'osservanza delle presenti *Linee guida* costituisce parte essenziale del rapporto fiduciario tra l'Ispettorica INE e i propri membri e coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della stessa. Salvo quanto sopra previsto, nei confronti dei membri dell'Ispettorica INE e di coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della stessa, che violano le presenti *Linee guida* saranno adottati provvedimenti sanzionatori, che nei casi più gravi potranno anche determinare la dimissione dall'istituto di vita consacrata (membri dell'Ispettorica INE), dallo stato clericale (membri dell'Ispettorica INE che siano chierici) ovvero la risoluzione di ogni rapporto (anche nel caso di laici), con eventuale divieto di accesso ai propri ambienti.

83. Nel caso di chierici o membri di vita consacrata non incardinati nell'Ispettorica INE che presentino istanza per esercitare, anche solo temporaneamente, il ministero pastorale nell'Ispettorica INE, quest'ultima richiederà al Vescovo o Superiore *a quo* di fornire in forma scritta informazioni veritiere e complete in merito alla situazione personale e professionale dell'istante, comprensive di eventuali segnalazioni, elementi di sospetto o allarme inerenti allo stesso.
84. L'Ispettorica INE, a sua volta, fornirà le medesime informazioni qualora un proprio membro chieda di esercitare, anche solo temporaneamente, il ministero in altre circoscrizioni ecclesiastiche.

XI. PUBBLICITÀ

85. Al presente documento viene data adeguata pubblicità e comunicazione.

XII. DOCUMENTI E ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Per una più approfondita trattazione della materia, si segnalano i seguenti documenti e atti normativi, che INE condivide e richiama integralmente:

- Codice di Diritto Canonico;
- Costituzione Apostolica *Pastor bonus* (art. 52) - 28.06.1988;
- Norme sui Delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede - 30.04.2001;
- *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* - 21.05.2010;
- Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici - 03.05.2011;
- Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco, *Come una madre amorevole* - 04.06.2016;
- Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco, *Vos estis lux mundi* - 07.05.2019;
- *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori - 24.06.2019;
- *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* (ver. 1.0,) redatto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede - 16.07.2020
- *Linee guida ispettoriali per la protezione dei minori (CG 27 73.4)* di don Francesco Cereda, Vicario del Rettor Maggiore, in ACG 430 – giugno 2019

INDICE

PREMESSA - p. 4

I. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA ISPETTORICA INE - p. 5

II. OPERATIVITÀ DELLE LINEE GUIDA - p. 9

III. LA GRAVITÀ DELL'ABUSO SESSUALE SU MINORI E PERSONE VULNERABILI - p. 10

IV. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COMMISSIONE TUTELA MINORI E PERSONE VULNERABILI - p. 14

V. TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI - p. 15

VI. LA CURA DELLA VITTIMA - p. 23

VII. L'ACCOMPAGNAMENTO DEI COLPEVOLI - p. 23

VIII. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI - p. 24

IX. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - p. 27

X. ATTIVITÀ PREVENTIVA - p. 28

XI. PUBBLICITÀ - p. 29

XII. DOCUMENTI E ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO - p. 30